



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI

- STATUTO FEDERALE -

CAPITOLO I: ISTITUTO FEDERALE

Art. 1 - Costituzione

1. La Federazione Italiana Sport Invernali (di seguito, la "FISI" o la "Federazione") - fondata come Federazione Italiana dello Sci nel 1920 - è un'associazione senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, disciplinata dalle norme del primo libro del codice civile, e dalle relative disposizioni di attuazione, e dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni ed integrazioni, sul riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, il "CONI"), in conformità allo Statuto di quest'ultimo quale confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate nonché autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive.
2. La FISI è costituita da tutte le società e associazioni sportive costituite ai sensi dell'articolo 90 della legge 289/02, che, senza scopo di lucro, praticano in Italia gli sport invernali, e dai Gruppi sportivi militari e Gruppi sportivi dei corpi dello Stato (di seguito, i "GSMCS") firmatari di apposite convenzioni con il CONI.
3. La FISI si fonda sul principio di democrazia interna in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, conformando a tal fine le procedure e le regole di voto nelle assemblee elettive, e garantisce la partecipazione di tutti gli aventi diritto all'attività federale in condizioni di parità e di pari opportunità.
4. La FISI opera in rapporto federativo con il CONI ed in armonia con quest'ultimo e con il Comitato internazionale Olimpico (di seguito, il "CIO"). Ad essa è riconosciuta autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI stesso. La FISI aderisce con tutti gli obblighi inerenti alle seguenti federazioni internazionali degli sport invernali: Federazione Internazionale di Sci (FIS), Unione Internazionale Biathlon (IBU), Federazione Internazionale Slittino (FIL), Federazione Internazionale Bobsleigh e Skeleton (FIBT) e Federazione Internazionale di Sci Alpinismo (ISMF). La FISI è a sua volta riconosciuta come l'unica rappresentante degli sport invernali, meglio descritti nel proseguito del presente Statuto, in Italia e nei conseguenti rapporti internazionali.
5. La FISI svolge l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi delle Federazioni Internazionali, purché non siano in contrasto con le deliberazioni e con gli indirizzi del CIO e del CONI.

Art. 2 - Durata e sede

1. La durata della FISI è illimitata. La sede è a Milano all'indirizzo risultante dal Registro delle Associazioni riconosciute tenuto dalla Prefettura di Milano.

Art. 3 - Scopi

1. La FISI favorisce in tutti i campi lo sviluppo delle discipline sportive elencate nel successivo articolo 16, ne promuove, dirige e coordina l'attività in ogni manifestazione, con particolare riguardo all'agonismo, nell'interesse dello sport nazionale ed attua programmi di formazione per gli atleti e per i tecnici in attuazione dello Statuto e degli indirizzi del CONI.
2. La FISI adotta tutti gli atti direttamente o indirettamente rivolti alla realizzazione degli scopi istituzionali.
3. L'attività della FISI è estranea a ogni influenza politica, religiosa ed economica e combatte ogni forma di discriminazione razziale in conformità a quanto disposto in materia dal CIO, dal CONI

- e dalle federazioni sportive internazionali cui aderisce.
4. Le attività agonistiche che fanno capo alle federazioni sportive internazionali alle quali la FISI aderisce non possono essere delegate ad altri organismi.
 5. L'attività degli sport invernali è di natura dilettantistica o, comunque, non professionistica ed è disciplinata dalle norme dell'ordinamento sportivo, ivi compresi i principi contenuti nella carta olimpica, e dalle norme dell'ordinamento statale.
 6. La FISI attua la prevenzione per la salute degli atleti nelle attività agonistiche e sportive e reprime l'uso di sostanze e di metodi che possono alterare le naturali prestazioni degli atleti riconoscendo, accettando incondizionatamente ed applicando a tal fine le norme sportive antidoping emanate dal CONI e le disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA.
 7. La FISI riconosce, adotta ed impone ai propri Affiliati e Tesserati l'obbligo di rispetto delle norme di cui al Codice di comportamento sportivo del CONI. La FISI fa divieto ai propri Affiliati e Tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto i risultati relativi alle attività agonistiche svolte nell'ambito dei programmi ufficiali della FISI e/o in quelli delle federazioni internazionali alle quali FISI aderisce.
 8. La Federazione garantisce la tutela della posizione sportiva delle atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro all'attività agonistica. In particolare, le atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva dilettantistica anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, hanno diritto al mantenimento del tesseramento nonché alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, con la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali, compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale e con la specificità della disciplina sportiva praticata.

CAPITOLO II: AFFILIATI E TESSERATI

Art. 4 - Instaurazione dei rapporti federali

1. Le società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 1 comma 2 sono affiliate alla FISI a condizione che:
 - a) il proprio statuto sia conforme alle previsioni dell'articolo 90 della legge 289/02, e successive modificazioni e integrazioni nonché ai principi fondamentali stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI di cui all'articolo 6 comma 4 lett. b) dello Statuto del CONI;
 - b) abbiano come finalità precipua la pratica sportiva ed agonistica degli sport invernali, si impegnino ad osservare e far osservare ai propri soci e tesserati le normative, i regolamenti e le direttive del CONI, della FISI e delle federazioni internazionali di riferimento;
 - c) stabiliscano la sede in uno degli stati membri dell'Unione Europea purché, ai fini del riconoscimento sportivo, la sede sportiva sia nel territorio italiano;
 - d) abbiano un minimo di 35 tesserati alla FISI.
2. Le società e le associazioni sportive sono soggette al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Federale. A tal fine, gli statuti e le relative modificazioni devono essere sottoposti ad approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI oppure del Consiglio Federale. Gli statuti, oltre ai requisiti prescritti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme, ai regolamenti ed alle direttive del CONI nonché allo statuto ed ai regolamenti della FISI.
3. I GSMCS, per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi e l'affiliazione alla Federazione, non devono avere scopo di lucro e possono essere regolati da uno statuto conforme ai rispettivi ordinamenti, anche in deroga al presente Statuto federale. I componenti degli Organi direttivi

dei GSMCS, anche se designati dalle competenti autorità amministrative, devono essere tesserati alla Federazione.

4. Società, associazioni sportive e GSMCS divengono affiliati della FISJ (di seguito, ciascuno, un "Affiliato" e, collettivamente, gli "Affiliati") a seguito dell'accoglimento della domanda di affiliazione e previo pagamento della quota stabilita annualmente dal Consiglio Federale.
5. La partecipazione degli atleti dei GSMCS, a manifestazioni sportive, competizioni e allenamenti è autorizzata dalle amministrazioni di appartenenza, su motivata richiesta della Federazione, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria.
6. La partecipazione dei Tecnici e degli accompagnatori dei GSMCS a manifestazioni sportive di competenza e allenamenti è autorizzata dalle amministrazioni di appartenenza, su motivata richiesta della Federazione, fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria, quando la presenza di atleti dello stesso gruppo sportivo sia rilevante, ovvero quando l'attività sia ritenuta formativa e di aggiornamento.
7. I tesserati della Federazione sono le singole persone fisiche che, tramite gli Affiliati, chiedono il tesseramento alla FISJ stessa, accettando i principi statutari e le regole organizzative della stessa e partecipando poi all'attività sportiva agonistica (di seguito, ciascuno un "Tesserato" e, collettivamente, i "Tesserati").
8. La validità della tessera è annuale, con scadenza in ogni caso al termine della stagione sportiva per la quale viene emessa, il cui periodo di decorrenza è fissato convenzionalmente con inizio al 1° giugno di ciascun anno e termine al 31 maggio dell'anno successivo.
9. Il trasferimento di ogni Tesserato da un Affiliato ad un altro è libero alla scadenza di ogni anno di tesseramento non sussistendo tra i Tesserati e gli Affiliati FISJ alcun vincolo sportivo.
10. La tessera FISJ è rilasciata in favore di dirigenti, tecnici, atleti e di ogni altra persona comunque aderente alla Federazione. Il Regolamento Organico Federale (di seguito, il "ROF") può stabilire, determinandone i criteri, l'emissione di diverse categorie di tessere in funzione dei diritti, delle prestazioni e delle agevolazioni, anche relative alle coperture assicurative, associati alle stesse nonché della differenziazione tra attività agonistica ed attività amatoriale e/o promozionale.
11. I dirigenti federali, centrali e periferici, quelli degli Affiliati, i soci degli stessi che partecipano a gare o a qualunque altra manifestazione compresa nell'ambito di attività della FISJ, i tecnici di ogni livello, devono essere tesserati alla FISJ stessa.
12. Il tesseramento cessa per ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi federali di Giustizia, nonché nei casi previsti dall'articolo 7 del presente Statuto. Cessa anche per decadenza, a qualsiasi titolo, dalla carica o per la perdita della qualifica che l'ha determinato.
13. Non può far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di dieci anni chi si sia sottratto volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei suoi confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.
14. Il nuovo tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.
15. I requisiti e le procedure per il tesseramento, l'affiliazione e la riaffiliazione sono disciplinati con modalità idonee a favorire la partecipazione e l'effettività dell'attività sportiva. Con lo scopo di favorire l'uniformità di procedure - ivi compresi i termini, le modalità di verifica dei requisiti ed i controlli - la Giunta Nazionale del CONI emana ogni quadriennio un'apposita circolare. I requisiti per il tesseramento, l'affiliazione e la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico salvo adeguamenti, variazioni e/o

integrazioni da norme di legge o deliberazioni del CONI.

16. In caso di aggregazione in un unico soggetto giuridico tra Federazioni, la FISJ adotterà norme organizzative che tutelino la specificità delle singole discipline, la destinazione dei relativi fondi e la rappresentanza dei loro affiliati e tesserati. La Giunta Nazionale del CONI emana regolamenti finalizzati a favorire le predette garanzie e la razionalizzazione delle risorse.

Art. 5 - Diritti degli Affiliati e dei Tesserati

1. Gli Affiliati hanno diritto:
 - di partecipare alle Assemblee Federali secondo le norme del presente Statuto e dei relativi regolamenti;
 - di partecipare all'attività sportiva nonché all'attività agonistica federale in base ai regolamenti specifici, nonché, secondo le norme federali, a quella internazionale;
 - di organizzare manifestazioni agonistiche e promozionali secondo le norme emanate dagli organi e commissioni federali competenti;
 - di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concesse dalla FISJ.
2. I Tesserati hanno diritto:
 - di partecipare all'attività sportiva nonché all'attività agonistica federale attraverso i rispettivi affiliati in base ai regolamenti specifici, nonché, secondo le norme federali, a quella internazionale;
 - di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni concesse dalla FISJ;
 - di accedere a pieno titolo, subordinatamente a quanto previsto dalle norme statutarie e regolamentari, alle cariche federali, se in possesso dei requisiti richiesti, e più in generale, alla vita attiva della Federazione stessa.
3. La FISJ garantisce altresì, nel proprio ambito, i mezzi di impugnativa e di difesa avverso i provvedimenti federali che dovessero risultare pregiudizievoli, purché comunque connessi con l'attività sportiva dei propri Affiliati e Tesserati.

Art. 6 - Doveri degli Affiliati e dei Tesserati

1. Con l'accettazione della domanda di affiliazione gli Affiliati si impegnano - per sé e per i propri Tesserati - all'osservanza delle direttive e dei regolamenti del CONI, ivi compreso il Codice di Comportamento Sportivo, dello Statuto e dei regolamenti federali tutti, ivi compresi - a titolo indicativo e non esaustivo - il ROF, il Regolamento di Giustizia, i Regolamenti di Disciplina, il Regolamento Anti-doping ed il Regolamento Squadre Nazionali, nonché all'osservanza delle deliberazioni e decisioni adottate dagli Organi Federali nel rispetto delle singole sfere di competenza.
2. Gli Affiliati si impegnano altresì a mettere a disposizione della FISJ gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane.
3. I Tesserati sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della FISJ, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito. Anche ai Tesserati è fatto obbligo di osservanza delle direttive e dei regolamenti del CONI, ivi compreso il Codice di Comportamento Sportivo, dello Statuto e dei regolamenti federali tutti, ivi compresi - a titolo indicativo e non esaustivo - il ROF, il Regolamento di Giustizia, i Regolamenti di Disciplina, il Regolamento Anti-doping ed il Regolamento Squadre Nazionali, nonché dell'osservanza delle deliberazioni e decisioni adottate dagli Organi Federali nel rispetto delle singole sfere di competenza. Gli Affiliati e i Tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti della FISJ sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva previste dal

Regolamento di Giustizia.

4. Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo.
5. Al fine di rendere effettivo tale divieto, il provvedimento di radiazione, così come l'eventuale provvedimento di riabilitazione, devono essere definitivi e comunicati, da parte dell'organismo sportivo che ha emesso la sentenza di radiazione, al CONI che li rende noti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni Benemerite. In caso di trasgressione del divieto, la Procura generale dello Sport segnala alla Procura dell'Ente interessato l'illecito ai fini dell'avvio dell'azione disciplinare nei confronti degli organi amministrativi responsabili della violazione e trasmette gli atti alla Giunta Nazionale del CONI per la dichiarazione di nullità a ogni effetto del tesseramento vietato.
Per i soggetti nei cui confronti sia stato irrogato il provvedimento di radiazione, conseguente ad atti di violenza e/o di molestie nei confronti delle persone e/o degli animali, da parte di competenti organi di giustizia delle Federazioni, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, è sancito il divieto di tesseramento anche presso Organismi Sportivi diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione.

Art. 7 - Scioglimento del vincolo di affiliazione

1. Gli Affiliati cessano di far parte della FISJ
 - per recesso;
 - per scioglimento volontario deliberato dall'assemblea sociale;
 - per mancata riaffiliazione;
 - per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione;
 - per radiazione, determinata da gravi infrazioni alle norme federali, accertate dagli Organi di Giustizia e dagli stessi comminata.
2. Gli Affiliati che cessano di far parte della FISJ per qualsiasi ragione sono tenuti ad adempiere tutti i propri obblighi, tanto verso la Federazione quanto verso i loro Tesserati ed altri Affiliati, che risultino eventualmente ancora non adempiuti al momento della cessazione dell'Affiliazione.
3. La cessazione della Affiliazione alla FISJ comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa. Contro la decisione di revoca o di diniego dell'Affiliazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale ai sensi del vigente Statuto CONI che si pronuncia previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello Sport.

Art. 8 - Commissione per l'insegnamento dello sci (COSCUMA)

1. In attuazione dei compiti istituzionali di cui all'articolo 3 del presente Statuto e con riferimento alla legislazione statale, regionale e provinciale, concernente direttamente e indirettamente le attività sportive amministrate, la FISJ, d'intesa con il Collegio Nazionale Maestri di Sci, definisce ed aggiorna i criteri tecnico-didattici per il metodo e l'insegnamento dello sci nel territorio nazionale secondo il disposto della Legge quadro n.81/91.
2. La FISJ provvede alla formazione e alla disciplina degli istruttori nazionali.
3. Il rilascio del marchio federale alle scuole di sci avviene secondo le modalità previste dal regolamento della Commissione per l'insegnamento dello sci in Italia (COSCUMA).

Art. 9 - Past President

1. Il CF su proposta del Presidente, può nominare il Presidente uscente a Past President, il quale dura in carica per la durata del mandato del CF stesso.
2. Può essere riconfermato.

Art. 10 – Onorificenze

1. Il CF può conferire onorificenze a persone ed enti che per la loro posizione o per il loro operato abbiano acquisito speciali benemeritenze nel campo degli sport amministrati a vantaggio dell'attività federale.

Capitolo III: ORGANIZZAZIONE FEDERALE

Art. 11 - Organi Federali

1. Gli Organi Federali si distinguono in Organi Centrali, Organi Periferici e Organi di Giustizia.
2. Sono Organi Centrali:
 - Assemblea Federale (AF)
 - Presidente Federale
 - Consiglio Federale (CF)
 - Collegio dei Revisori dei Conti (CRC)
 - Consulta Nazionale (CN)
3. Organi periferici:
 - Assemblea Regionale (AR)
 - Presidente Regionale
 - Consiglio Regionale (CoR)
 - Delegato Regionale (DR)
 - Assemblea Provinciale (AP)
 - Presidente Provinciale
 - Consiglio Provinciale (CoP)
 - Delegato Provinciale (DP)
4. Sono Organi di Giustizia della Federazione quelli elencati all'articolo 54 del presente Statuto.
5. Nel rispetto del principio della separazione dei poteri, gli Organi di Giustizia agiscono in piena autonomia e sono indipendenti da ogni altro organo centrale e periferico.
6. La decadenza, per qualsiasi causa, del Consiglio Federale, non si estende agli organi non connessi allo stesso sotto il profilo funzionale e, in particolare, non si estende agli Organi di Giustizia ed al Collegio dei Revisori dei Conti.
7. Le funzioni esclusive degli Organi Centrali e degli Organi Periferici non sono delegabili. Gli eventuali provvedimenti, adottati in casi di urgenza dal Presidente Federale, dovranno essere sottoposti a ratifica del Consiglio federale nella prima riunione utile, ad eccezione delle materie di esplicita competenza del Presidente Federale e delle deleghe a lui assegnate con precedenti provvedimenti del Consiglio federale.

CAPITOLO IV: ORGANI CENTRALI

Art. 12 - Assemblea Federale (AF)

1. L'Assemblea Federale è il supremo organo della Federazione e ad essa spettano poteri

deliberativi. Può essere ordinaria elettiva, straordinaria elettiva e straordinaria non elettiva. Le assemblee elettive sono presiedute da un presidente indicato dalla Federazione, d'intesa con il CONI, e proposto all'Assemblea fini della nomina da parte di quest'ultima ad esito della relativa votazione. Nelle assemblee elettive, il Presidente della Commissione Verifica Poteri è nominato dalla Federazione d'intesa con il CONI.

2. All'Assemblea Federale hanno diritto di partecipare i legali rappresentanti degli Affiliati aventi diritto al voto, o i loro delegati ai sensi del successivo articolo 15, ed i rappresentanti degli atleti e dei tecnici. L'AF ordinaria elettiva deve tenersi entro sei mesi dalla chiusura dei Giochi Olimpici Invernali.
3. È preclusa, comunque, la partecipazione in Assemblea Federale a chiunque sia stata irrogata una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione ed a quanti non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione o tesseramento.
4. L'Assemblea Federale ordinaria elettiva è indetta dal Consiglio Federale e convocata dal Presidente Federale con comunicazione inviata almeno 60 giorni prima della data di svolgimento a tutti gli aventi diritto al voto mediante posta elettronica certificata (PEC) ovvero a mezzo raccomandata a/r. A tal fine i rappresentanti degli atleti e dei tecnici si intendono domiciliati presso l'affiliato di appartenenza. La convocazione deve indicare luogo, data, orario ed ordine del giorno dell'assemblea, recare in allegato la tabella dei voti attribuiti formata a cura della Segreteria Generale ed esser pubblicata sulla homepage del sito internet federale. Avverso la tabella dei voti attribuiti agli Affiliati è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro 7 giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.
5. L'Assemblea Federale straordinaria elettiva viene indetta per l'elezione del Presidente Federale, del Consiglio Federale o del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo ed è convocata dal Presidente Federale (o, in caso di cessazione di quest'ultimo, dall'organo competente di volta in volta indicato ai sensi delle disposizioni dello Statuto) con comunicazione inviata almeno 60 giorni prima della data di svolgimento a tutti gli aventi diritto al voto mediante posta elettronica certificata (PEC)) ovvero a mezzo raccomandata a/r. A tal fine i rappresentanti degli atleti e dei tecnici si intendono domiciliati presso l'Affiliato di appartenenza. La convocazione deve indicare luogo, data, orario ed ordine del giorno dell'assemblea, recare in allegato la tabella dei voti attribuiti agli Affiliati \formata a cura della Segreteria Generale ed esser pubblicata sulla homepage del sito internet federale. Avverso la tabella dei voti attribuiti agli Affiliati è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro 7 giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.
6. L'Assemblea Federale straordinaria non elettiva viene convocata dal Presidente Federale e celebrata entro novanta giorni se richiesta:
 - a) dal Consiglio Federale,
 - (i) ai fini della votazione sulle proposte di modifica allo Statuto presentate dagli Affiliati o dal Consiglio Federale ai sensi, rispettivamente, del primo e terzo comma del successivo articolo 58 del presente Statuto, ovvero
 - (ii) ai fini della votazione sulla proposta di scioglimento della Federazione presentata dal Consiglio Federale medesimo;
 - b) con motivata istanza presentata e sottoscritta da un numero di componenti del Consiglio Federale almeno pari alla metà più uno del numero totale dei Consiglieri Federali in carica;
 - c) con motivata istanza presentata e sottoscritta da un numero di Affiliati almeno pari alla metà più uno del totale degli Affiliati aventi diritto al voto e che detengano almeno un

terzo del totale dei voti attribuiti;

- d) con motivata istanza presentata e sottoscritta da un numero di atleti maggiorenni almeno pari alla metà più uno del totale degli atleti aventi diritto al voto;
- e) con motivata istanza presentata e sottoscritta da un numero di tecnici societari almeno pari alla metà più uno del totale dei tecnici aventi diritto al voto;
- f) in caso di parere negativo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti all'approvazione del bilancio federale o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI del bilancio federale approvato dal Consiglio Federale.

In ciascuno dei predetti casi, l'Assemblea Federale, ferme restando le altre disposizioni di cui al precedente comma 5, in quanto applicabili, è convocata entro 60 giorni dalla data della richiesta e deve tenersi entro il trentesimo giorno successivo alla convocazione.

- 7. Nel caso si adottino voti plurimi, il quorum costitutivo dell'Assemblea Federale, sia ordinaria che straordinaria, dovrà calcolarsi esclusivamente sul numero delle società presenti o delegate (no Atleti - no Tecnici) e non sul numero di voti.
- 8. Fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 48, comma 5, del presente Statuto, l'Assemblea Federale elettiva, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, purché successiva di almeno un'ora rispetto all'orario di prima convocazione, con la presenza di un numero di aventi diritto al voto pari ad almeno il 35% del totale degli aventi diritto.
- 9. L'Assemblea Federale non elettiva, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, purché successiva di almeno un'ora rispetto all'orario di prima convocazione, con la presenza di un numero di aventi diritto al voto non inferiore al 20% del totale degli aventi diritto.
- 10. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 58 del presente Statuto in relazione all'Assemblea Federale straordinaria di cui alla lettera a), punti (i) e (ii) del precedente comma 6, nonché dall'articolo 17, comma 3, e dall'articolo 48, comma 5, del presente Statuto, l'Assemblea Federale, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza dei voti presenti in Assemblea. I componenti degli organi assembleari, in caso di Assemblea Federale elettiva, sia ordinaria che straordinaria, non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.
- 11. Nel caso in cui l'Assemblea Federale straordinaria elettiva, a causa dello scioglimento anticipato degli organi o per impedimento definitivo o cessazione del Presidente Federale, ovvero l'Assemblea Federale ordinaria elettiva, a causa della scadenza di un periodo di gestione commissariale, si siano regolarmente svolte entro il sesto mese precedente la celebrazione dei Giochi Olimpici Invernali, gli eletti conservano il mandato e rimangono in carica fino allo svolgimento dell'Assemblea Federale ordinaria elettiva da convocarsi dopo il termine del successivo quadriennio olimpico.

Art. 13 - Partecipazione di atleti e tecnici all'Assemblea

- 1. L'elettorato attivo è riconosciuto:
 - ai tesserati atleti maggiorenni in attività che hanno partecipato a qualsivoglia gara o Campionato iscritto nei calendari federali (Nazionale, Regionale o Provinciale) o internazionali;
 - ai tesserati tecnici maggiorenni iscritti nei ruoli della Scuola Tecnici Federali (STF) ed in attività. I tecnici e gli atleti devono essere regolarmente tesserati.
- 2. Per quanto attiene all'elettorato attivo nell'ambito delle AF, ogni Affiliato indicherà, mediante

lo svolgimento di assemblea di categoria, l'atleta ed il tecnico, e per ciascuno l'eventuale sostituto, votati rispettivamente dagli atleti e dai tecnici dell'affiliato stesso, portatori rispettivamente di quote rispettivamente pari al 20% ed al 10% del totale dei voti spettanti all'Affiliato.

Art. 14 - Attribuzioni delle Assemblee Federali

1. L'AF ordinaria elettiva:
 - a) approva i bilanci programmatici di indirizzo del CF che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per il quale sono stati approvati;
 - b) elegge con votazioni separate: il Presidente Federale; i Consiglieri Federali in rappresentanza degli atleti; i Consiglieri Federali in rappresentanza dei tecnici; i Consiglieri Federali in rappresentanza degli Affiliati; il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c) delibera sugli altri argomenti eventualmente posti all'ordine del giorno. L'AF straordinaria elettiva, in caso di cessazione per qualsiasi motivo, elegge, con votazioni separate: il Presidente della Federazione, i Consiglieri Federali in rappresentanza degli atleti, i Consiglieri Federali in rappresentanza dei tecnici, i Consiglieri Federali in rappresentanza degli affiliati, il Presidente del Collegio dei revisori dei Conti.
2. L'AF straordinaria non elettiva:
 - a) delibera sulle proposte di modificazione dello Statuto federale da sottoporre, per l'approvazione, alla Giunta nazionale del CONI, di cui alla convocazione ai sensi dell'articolo 12 comma 6. Lett. (a) punto (i);
 - b) delibera sulla proposta di scioglimento della FISF e sulla liquidazione del patrimonio, di cui alla convocazione ai sensi dell'articolo 12 comma 6 lett. (a) punto (ii);
 - c) delibera sul bilancio d'esercizio della Federazione nel caso in cui lo stesso sia stato oggetto di parere negativo da parte dei revisori o in caso di diniego di approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI, nei casi di cui alla convocazione ai sensi dell'articolo 12 comma 6. Lett. (f). In tale ipotesi, l'Assemblea è costituita solamente dai legali rappresentanti degli affiliati aventi diritto a voto;
 - d) delibera su quanto oggetto delle convocazioni ai sensi dei punti di cui alle lett. (b), (c), (d) ed (e) dell'articolo 12 comma 6.
3. Per la sola elezione dei componenti del Consiglio Federale, i rappresentanti degli Affiliati, dei tecnici e degli atleti votano esclusivamente per i candidati della propria categoria. Ai rappresentanti degli Affiliati, degli atleti, e dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali ciascuno di essi risulta tesserato.

Art. 15 - Composizione dell'AF

1. L'AF è composta dagli Affiliati aventi diritto a voto, rappresentati, anche ai fini dell'esercizio del voto per le rispettive categorie, dal proprio Presidente, o suo delegato, da un atleta eletto dai propri atleti e da un tecnico eletto dai propri tecnici.
2. In caso di impedimento del Presidente ed in sostituzione del medesimo è ammessa la nomina, in base alle norme statutarie interne dell'Affiliato, di un rappresentante diverso, purché di tali norme statutarie o della decisione da tal riguardo validamente assunta dal competente organo deliberante dell'Affiliato sia fornita prova alla Commissione Verifica Poteri e purché il soggetto delegato sia un componente del dell'organo direttivo dell'Affiliato, sia tesserato FISF e non sia un atleta o un tecnico con diritto di voto nella medesima AF.
3. Ogni Presidente di Affiliato, o suo sostituto ai sensi del precedente comma 2, può essere

- portatore di deleghe da parte di altri Affiliati, da presentarsi alla C. V. P., nei seguenti limiti:
- una delega, se all'AF hanno diritto di partecipare fino a 200 Affiliati;
 - fino ad un massimo di due deleghe, se all'AF hanno diritto di partecipare fino a 400 Affiliati;
 - fino ad un massimo di tre deleghe se all'AF hanno diritto di partecipare fino a 800 Affiliati;
 - fino ad un massimo di quattro deleghe se all'AF hanno diritto di partecipare fino a 1500 Affiliati;
 - fino ad un massimo di cinque deleghe se all'AF hanno diritto di partecipare oltre 1500 Affiliati.
4. La delega deve esser redatta per iscritto su carta intestata o con timbro in calce dell'Affiliato delegante e deve recare in allegato, a pensa di ammissibilità:
- le generalità e la copia del documento di identità del legale rappresentante della stessa;
 - copia del verbale della delibera con la quale il competente organo deliberante dell'Affiliato delegante abbia disposto in ordine alla delega ed alla individuazione dell'Affiliato delegato;
 - la denominazione dell'Affiliato delegato nonché le generalità del legale rappresentante di quest'ultimo.
5. Gli atleti e i tecnici designati ai sensi dell'articolo 13 che precede possono peraltro rappresentare solo gli atleti ed i tecnici dell'Affiliato nel cui ambito sono stati eletti e non possono dare deleghe.
6. Intervengono all'AF, senza diritto di voto:
- il Presidente della FISJ;
 - i componenti il CF;
 - i componenti il CRC;
 - il Past President;
 - i Presidenti dei CR;
 - i Direttori agonistici;
- e, nella loro funzione, se non rappresentanti di organismi affiliati:
- i Presidenti delle Commissioni Federali nazionali;
 - i rappresentanti federali presso gli Enti Sportivi Internazionali;
 - eventuali altri che il Presidente ritenesse opportuno invitare.
7. I membri del CF ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Affiliati né direttamente né per delega.

Art. 16 - Attribuzione del voto agli affiliati

1. Voto di base

Hanno diritto ad un voto di base con valore 10 gli Affiliati che:

- a) abbiano provveduto alla riaffiliazione entro il 31 maggio dell'anno in cui viene tenuta l'AF;
- b) abbiano maturato una anzianità di affiliazione non inferiore a 12 mesi precedenti la data di convocazione della AF a condizione che, nel medesimo periodo, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva ufficiale stabilita dai programmi federali, partecipando a qualsivoglia gara o campionato iscritto nei calendari federali;
- c) a partire dal periodo rilevante ai fini della partecipazione all'AF ordinaria elettiva, siano iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021. Ai fini di quanto stabilito dalla precedente lettera c), è considerata attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolte nell'ambito di quanto

previsto da programmi federali, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista e riconosciuta dalla Federazione.

2. Voti plurimi

Oltre al voto di base (valore 10) di cui al comma precedente, agli Affiliati vengono attribuiti voti plurimi in relazione ai punteggi conseguiti per lo svolgimento di attività agonistica e di attività organizzativa.

In particolare:

a) con riferimento alla attività agonistica:

Il punteggio degli affiliati per attività agonistica è determinato con i criteri ed i parametri di cui in appendice al presente Statuto;

b) con riferimento alla attività organizzativa:

Il punteggio di organizzazione per le gare che hanno avuto regolare svolgimento viene attribuito agli affiliati con i criteri ed i parametri di cui in appendice al presente Statuto. Qualora gli affiliati organizzatori siano più di uno, il punteggio per organizzazione viene diviso, in parti uguali, fra gli affiliati che si dichiarano, nelle classifiche, organizzatori della manifestazione.

3. Graduatorie per l'attribuzione dei voti plurimi

Per ogni disciplina agonistica viene stilata ogni anno una graduatoria degli affiliati approvata dal CF riportante per ogni affiliato, la sommatoria dei punti conseguiti per attività agonistica, la sommatoria dei punti conseguiti per attività organizzazione gare, ed il totale delle due attività.

Le discipline agonistiche che originano una graduatoria di disciplina sono:

- Sci Alpino,
- Sci Fondo,
- Salto e Combinata Nordica,
- Biathlon,
- Slittino su Pista artificiale,
- Bob su Pista,
- Skeleton
- Freestyle,
- Snowboard,
- Sci Alpinismo,
- Sci d'Erba,
- Sci di Velocità
- Slittino su Pista naturale,
- Bob su Strada,
- Telemark,
- Ski Roll,

oltre a quelle che dovessero essere in seguito riconosciute dal CF, previa conseguente modifica del presente Statuto.

La sommatoria delle graduatorie di disciplina dà origine alla graduatoria generale degli affiliati sempre articolata sulle due sommatorie: attività agonistica e attività organizzativa.

4. Attribuzione dei voti plurimi agli Affiliati

Il numero di voti plurimi da attribuire ad ogni Affiliato in funzione dei punteggi conseguiti nelle due sommatorie di cui al comma precedente (Attività Agonistica ed Attività Organizzativa), sulla base della graduatoria valida, risulta calcolato come precisato in appendice al presente Statuto.

5. Attribuzione del totale dei voti agli Affiliati

Il numero totale dei voti da attribuire ad ogni affiliato deriva da quanto esposto al comma precedente + 10 (Voto di Base).

Secondo il disposto dell'articolo 13 del presente Statuto, il totale dei voti plurimi spettanti ad ogni Affiliato, secondo quanto enunciato al paragrafo precedente, verrà suddiviso in tre quote e precisamente:

- a) Il 70% al legale rappresentante dell'affiliato;
- b) Il 20% al rappresentante degli atleti dell'affiliato;
- c) Il 10% al rappresentante dei tecnici dell'affiliato.

I voti di cui dispone ogni affiliato figurano a fianco della denominazione sociale nell'elenco ufficiale, diramato dalla Segreteria federale, entro il 30° giorno antecedente la data dell'AF.

6. Condizioni e limiti all'attribuzione dei voti plurimi

I voti plurimi attribuiti per l'organizzazione delle gare non possono superare il 20% del totale dei voti di base spettanti a tutte le società aventi diritto a voto, e possono essere attribuiti a condizione che le società ed associazioni, oltre all'attività organizzativa, svolgano anche l'attività agonistica.

In nessun caso il totale dei voti attribuiti a ciascun Affiliato potrà essere superiore a 40 volte il voto di base e all'1% (unoperceto) del totale dei voti assegnati agli Affiliati.

Qualora il numero totale degli Affiliati venisse a ridursi a meno di 500, si applicherà come unico limite quello che consente a ciascun Affiliato di detenere un numero di voti pari al massimo a 15 volte il voto di base.

Art. 17 - Modalità di deliberazione dell'AF

1. L'AF delibera validamente a maggioranza dei voti presenti in Assemblea, salvo per la proposta di scioglimento della FISJ, nel qual caso è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti di tutti gli aventi diritto di voto.
2. Le votazioni si svolgono per appello nominale ovvero:
 - a) per alzata di mano e controprova, se così deciso dall'Assemblea;
 - b) a scheda segreta, se richiesto da almeno un terzo dei votanti;
 - c) a scheda segreta, se trattasi di elezioni a cariche federali;
 - d) per acclamazione se trattasi della nomina degli organi dell'Assemblea.
3. Il Presidente Federale è eletto, anche in caso di ballottaggio, con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli.
4. Tale quorum è richiesto anche per le elezioni dei Presidenti degli Organi Territoriali.
5. L'elezione dei componenti del CF avviene con l'espressione di preferenze. Ciascun Affiliato che esercita il voto deve esprimere preferenze fino alla totale copertura di posti disponibili. Vengono eletti Consiglieri Federali i Candidati con il maggior numero dei voti; tale disposizione si applica anche a livello territoriale per i corrispondenti Organi.
6. A fini di garanzia della certezza e della trasparenza delle procedure di voto nonché per il rispetto delle regole previste per lo specifico voto, l'AF adotta sistemi di voto in forma elettronica, in applicazione e nel rispetto delle modalità e delle regole uniformi dettate dalla Giunta Nazionale del CONI.
7. Per le Assemblee Federali ordinarie o straordinarie elettive, nonché per le Assemblee Federali straordinarie relative all'approvazione delle modifiche statutarie, è possibile adottare sistemi di voto in forma elettronica a distanza. A tali fini, la Giunta Nazionale del CONI disciplina modalità e regole uniformi. Nel caso in cui le Assemblee Federali ordinarie o straordinarie elettive, nonché le Assemblee Federali straordinarie relative all'approvazione delle modifiche statutarie, si svolgano in forma elettronica a distanza, gli Affiliati esprimono il proprio voto in

Assemblea per il tramite del relativo Presidente. In caso di impedimento del Presidente non saranno ammesse deleghe al di fuori di quelle rilasciate ad un componente del Consiglio direttivo dello stesso Affiliato, esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea.

Art. 18 - Il Presidente della Federazione

1. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale della FISI in ambito nazionale ed internazionale;
- b) ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva;
- c) esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale;
- d) presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti;
- e) nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale;
- f) ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione;
- g) nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale;
- h) convoca e presiede il CF, provvedendo alla formulazione dell'ordine del giorno, nel quale possono essere inseriti eventuali argomenti che devono essere proposti dai Consiglieri almeno 10 giorni prima della data del CF stesso, e garantisce l'esecuzione delle deliberazioni adottate;
- i) adotta, nei casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti necessari con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del CF, nella prima riunione utile, ad eccezione delle materie di esplicita competenza del Presidente Federale e delle deleghe a lui assegnate con precedenti provvedimenti del Consiglio Federale;
- l) compie tutti gli atti a lui demandati dallo Statuto e dai Regolamenti federali o dal CF che non rientrino nella competenza esclusiva di quest'ultimo;
- m) convoca l'AF, salvo i casi previsti dal presente Statuto;
- n) convoca almeno 4 volte all'anno la Consulta Nazionale e la presiede secondo l'articolo 24 del presente Statuto;
- o) può concedere la grazia, purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata. Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data del provvedimento definitivo.
- p) sottopone al Consiglio Federale le proposte di nomina dei componenti degli Organi di Giustizia e del Procuratore federale ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva di cui all'articolo 6, comma 4, lett. b) dello Statuto CONI.

2. In casi di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni del Presidente vengono esercitate dal Vicepresidente Vicario. In caso di impedimento non temporaneo o definitivo, nonché in caso di dimissioni, si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 22.

Art. 19 - Il Consiglio Federale (CF)

- 1. Il CF dura in carica quattro anni.
- 2. È composto, oltre che dal Presidente, che lo presiede, da 10 consiglieri di cui 2 eletti fra gli atleti (con equa rappresentanza di atleti ed atlete) e 1 fra i tecnici e votati rispettivamente dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici, conformemente a quanto previsto per gli Organi del CONI.

3. Nella composizione del CF è inoltre garantita la presenza di componenti di genere diverso in misura complessivamente non inferiore a tre, comunque a condizione che vi siano candidature di genere diverso sufficienti. A tale scopo, in sede elettorale, i primi tre candidati di genere diverso vengono proclamati eletti anche se hanno riportato un numero di preferenze inferiori ai candidati dell'altro genere che sarebbero proclamati in loro vece. A tale fine si procede, nell'ordine, allo scrutinio delle votazioni delle componenti tecnici, atleti e società sportive. Nel rispetto del principio di buon funzionamento e di continuità dell'attività federale, la mancanza di candidature di genere diverso pari al minimo di tre non comporta comunque la nullità dell'assemblea e dell'elezione.
4. I consiglieri, eletti dall'AF, secondo la procedura prevista dallo Statuto e dal ROF, hanno tutti voto uguale e deliberativo.
5. Il CF è validamente costituito quando siano presenti il Presidente, o il Vicepresidente Vicario, ed almeno sei Consiglieri. Il voto non è delegabile.
6. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.
Nella sua prima riunione elegge fra i propri 10 componenti due Vice Presidenti, di cui uno Vicario, a maggioranza assoluta e con voto segreto.

Art. 20 - Riunione del CF

1. Il CF si riunisce almeno sei volte all'anno nonché quando il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno sei Consiglieri. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente Vicario.
2. Partecipa alle riunioni del CF il Past President, se nominato;
3. Ha diritto a partecipare alle riunioni del CF, senza che tuttavia ciò comporti né alcuna attribuzione né diritto di voto, un rappresentante dei GSMCS, la cui designazione verrà di volta in volta, o periodicamente, indicata dai GSMCS medesimi secondo quanto tra questi ultimi concordato. Possono inoltre partecipare, su invito del Presidente, i Presidenti Regionali, i rappresentanti dei GSMCS, i rappresentanti della FISI in Enti Nazionali ed Internazionali, i Direttori agonistici, i Presidenti delle Commissioni ed eventuali altre persone la cui presenza si ritenga utile.
4. Funge da Segretario il Segretario Generale della FISI.

Art. 21 - Compiti del CF

Il Consiglio Federale:

- a) verifica la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo;
- b) valuta i risultati sportivi conseguiti;
- c) vigila sul buon andamento della gestione federale;
- d) attribuisce incarichi ai Consiglieri Federali fissandone i compiti e le modalità;
- e) dà esecuzione alle delibere dell'AF, la cui attuazione non rientra nelle competenze del Presidente;
- f) definisce i criteri per l'impiego dei fondi a disposizione della Federazione;
- g) approva la relazione sulla gestione federale predisposta dal Segretario Generale da presentare all'Assemblea ordinaria non elettiva.
- h) delibera il bilancio di previsione entro il 30 novembre di ciascun anno ed approva il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio;
- i) vigila sull'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle norme federali;

- j) delibera la località e la data dell'AF sia ordinaria, sia straordinaria; delibera altresì l'ordine del giorno dell'AF, salvo i casi relativi alla richiesta di convocazione dell'AF straordinaria espressamente previsti dal presente Statuto;
- k) delibera i regolamenti federali e le eventuali modifiche trasmettendoli al CONI per l'approvazione;
- l) ratifica i provvedimenti deliberati in caso di necessità ed urgenza dal Presidente, ad eccezione di quelli adottati nelle materie di esplicita competenza del Presidente Federale e delle deleghe a lui assegnate con precedenti provvedimenti del Consiglio Federale;
- m) delibera il conferimento della qualifica di Past President e di socio onorario, secondo quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del presente Statuto;
- n) delibera il riconoscimento ai fini sportivi dei soggetti di cui all'articolo 1 del presente Statuto e sulle domande di affiliazione e riaffiliazione degli stessi;
- o) delibera l'ammontare delle quote annuali di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento e l'importo di tutte le tasse federali;
- p) nomina i componenti degli Organi di Giustizia federali centrali e, su proposta dei CoR, quelli regionali;
- q) nomina, su proposta del Presidente Federale, i membri delle Direzioni Agonistiche (DA), il Presidente ed i componenti delle Commissioni tecniche e funzionali;
- r) esamina ed approva, secondo i criteri fissati dal Presidente Federale, i programmi delle DA e delle Commissioni tecniche e funzionali;
- s) propone i Delegati ed i rappresentanti federali presso gli Enti Internazionali dettando gli indirizzi tecnici e politici;
- t) delibera la costituzione di CR e CP;
- u) esercita il controllo di legittimità sulla elezione dei componenti gli organi regionali e provinciali;
- v) delibera lo scioglimento per gravi irregolarità di gestione, gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento o constatate impossibilità di funzionamento degli organi regionali e provinciali e nomina i commissari straordinari;
- w) delibera lo scioglimento del CR nel caso previsto dall'articolo 30 del presente Statuto e nomina il Delegato Regionale;
- x) nomina, su proposta del CR, i Delegati provinciali provvedendo alla revoca degli stessi in caso di mancato funzionamento;
- y) delibera, ove occorra, la convocazione dell'Assemblea straordinaria dei CR;
- z) determina i contributi finanziari dei CR per l'espletamento dei loro compiti;
- aa) approva il conto preventivo e il conto consuntivo dei CR;
- bb) delibera i calendari nazionali;
- cc) delibera la località e la data dei Campionati Nazionali;
- dd) assegna le manifestazioni internazionali riservate all'Italia a quegli affiliati che le richiedono;
- ee) disciplina in conformità alle norme internazionali, ed in armonia con le direttive del CONI, e la vigente legislazione in materia, la pubblicità, le sponsorizzazioni ed i diritti televisivi relativi all'immagine della FISJ, degli affiliati, compresi i Comitati Organizzatori (CO) che questi avessero costituito, e degli atleti nell'ambito dell'attività organizzativo- agonistica e di ogni altra attività promozionale di interesse federale;
- ff) regola le modalità d'uso delle scritte, degli emblemi, stemmi e del logo federale da parte degli organi periferici, degli affiliati, compresi i CO che questi avessero costituito;
- gg) decide su qualunque questione gli venga sottoposta dal Presidente nei limiti dello Statuto e dei Regolamenti federali;

hh) delibera sull'ordinamento e sulla organizzazione dei servizi e degli uffici.

Art. 22 - Decadenza del CF e dei Consiglieri

1. In tutti i casi di decadenza del Consiglio Federale deve essere garantita la continuità della gestione federale.
2. Le ipotesi di decadenza del CF sono le seguenti:
 - a) dimissioni del Presidente: decadenza immediata del Presidente e dell'intero CF.
Quest'ultimo resterà in prorogatio per la sola ordinaria amministrazione e per gli atti conservativi o indifferibili, da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vicepresidente Vicario fino all'espletamento dell'AF, che deve essere convocata entro sessanta giorni ed aver luogo al massimo nei successivi trenta, per il rinnovo di tutte le cariche;
 - b) impedimento definitivo o cessazione dalla carica, per qualsiasi altro motivo, del Presidente: decadenza immediata del Presidente e dell'intero CF; resta in carica il Vicepresidente Vicario (o, in assenza, l'altro Vicepresidente con maggiore anzianità di carica) per la sola ordinaria amministrazione e per gli atti conservativi o indifferibili, fino all'espletamento, per il rinnovo di tutte le cariche, dell'AF che deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a);
 - c) dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della maggioranza dei Consiglieri federali: decadenza immediata dell'intero CF e del Presidente, il quale ultimo resta in carica per la sola ordinaria amministrazione e per gli atti conservativi o indifferibili, fino all'espletamento, per il rinnovo di tutte le cariche, dell'AF che deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a);
3. Le dimissioni che determinano la decadenza del CF, o di qualunque altro organo federale, sono irrevocabili.
4. Qualora per qualsiasi causa vengano meno singoli componenti del CF in numero inferiore alla maggioranza, il CF provvede all'integrazione dei posti rimasti vacanti effettuando le sostituzioni con coloro che nelle ultime elezioni seguivano gli eletti nella graduatoria dei voti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti attribuiti all'ultimo eletto e garantendo la presenza di componenti di genere diverso in accordo all'art. 19.3 dello Statuto.
5. Ove la reintegrazione dei posti vacanti non possa, in tutto o in parte, realizzarsi, si dovrà provvedere alla reintegrazione dei posti ancora vacanti del CF con nuove elezioni che, se non risulta compromessa la funzionalità dell'Organo, potranno svolgersi in occasione della prima assemblea utile che verrà tenuta dalla Federazione. Nell'ipotesi in cui sia invece compromessa la regolare funzionalità dell'Organo, si provvederà alla reintegrazione dei posti ancora vacanti attraverso assemblea straordinaria che dovrà essere svolta entro novanta giorni dall'evento che ha compromesso detta regolare funzionalità.
6. Il Consigliere federale che nello stesso esercizio non abbia partecipato a tre riunioni di CF, salvo giustificate ragioni di forza maggiore, decade con delibera del CF.
7. La decadenza per qualsiasi causa del CF non si estende al CRC e agli Organi di giustizia, anche se di nomina.

Art. 23 - Vicepresidenti

1. I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ad essi possono essere affidati speciali incarichi.

Art. 24 - Consulta Nazionale (CN)

1. La Consulta Nazionale è un Organo Federale consultivo composto dai Presidenti dei Comitati Regionali eletti dalle rispettive Assemblies Regionali, nonché dai rappresentanti nominati dai GSMCS, presieduto dal Presidente Federale, o da un suo delegato, ed ha lo scopo di proporre al Consiglio Federale iniziative per lo sviluppo degli sport invernali a livello di base.
2. La stessa deve essere convocata almeno 4 volte all'anno.
3. La Consulta Nazionale è l'Organo Federale di riferimento per la verifica dei programmi tecnico-organizzativi relativi all'attività territoriale ed alle strutture preposte alla sua gestione. Ha inoltre funzioni di coordinamento per uniformare su tutto il territorio nazionale le norme e le disposizioni che regolamentano la predetta attività.
4. La Consulta esprime il proprio parere, non vincolante, sugli argomenti posti all'ordine del giorno dal Presidente della FISJ o proposti dagli stessi Comitati Regionali o dai GSMCS almeno 10 giorni prima dello svolgimento della riunione.
5. Alle riunioni di Consulta partecipano i componenti di CF.

Art. 25 - Segreteria Generale

1. La Segreteria Generale è retta dal Segretario Generale ed ha il compito di dare attuazione ai deliberati degli Organi elettivi centrali della Federazione.
2. Il Segretario Generale:
 - a) è responsabile della gestione amministrativa della Federazione;
 - b) esercita le funzioni conferitegli dalle norme che disciplinano il suo rapporto di impiego;
 - c) prende parte, nella qualifica, alle riunioni dell'Assemblea Federale, del Consiglio Federale, del Consiglio di Presidenza, della Consulta Nazionale e ne cura la redazione dei verbali;
 - d) ha altresì la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi federali, eletti e nominati dalla FISJ;
 - e) coordina e dirige la Segreteria Generale e la gestione del personale amministrativo e tecnico operante nella Federazione.

CAPITOLO V: ORGANI DI CONTROLLO

Art. 26 - Il Collegio dei Revisori dei Conti (CRC)

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, di cui uno nominato dal CONI e uno dall'Autorità di Governo con delega allo sport comunque in conformità alla normativa vigente. In caso di cessazione dalla carica, il Presidente sarà sostituito dal primo dei non eletti.
2. Dura in carica quattro anni coincidenti con il quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.
3. Il Presidente, che può essere scelto anche tra soggetti non tesserati alla Federazione, e i componenti devono essere iscritti all'Albo dei Revisori contabili o all'albo dei dottori e ragionieri commercialisti.
4. I componenti del CRC devono essere invitati a tutte le riunioni degli organi deliberanti della Federazione.
5. Al CRC si applicano i casi di decadenza di cui agli articoli 2399 e 2405 codice civile.

Art. 27 - Compiti del CRC

1. Il CRC si riunisce su convocazione del proprio Presidente e delibera con le modalità ed il quorum di cui all'articolo 2404 codice civile.
2. I controlli da parte del CRC si svolgono, per quanto compatibili, secondo le disposizioni valide per il collegio dei Sindaci di cui agli articoli 2397-2409-ter codice civile. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo contabile ed in particolare:
 - a) controlla l'amministrazione della Federazione;
 - b) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto;
 - c) verifica la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali;
 - d) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità;
 - e) verifica la conformità del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili;
 - f) verifica l'osservanza delle norme stabilite dall'articolo 2426 codice civile per la valutazione del patrimonio federale;
 - g) accerta, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della Federazione o ricevuti dalla Federazione in pegno, cauzione o custodia;
 - h) espleta, anche individualmente, atti d'ispezione e di controllo;
 - i) può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni economico-finanziarie della Federazione;
 - j) verifica che il controllo di gestione sia idoneo, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, alla realizzazione degli obiettivi nonché alla corretta gestione economica delle risorse.

Art. 28 - Decadenza nell'ambito del CRC

1. I Revisori decadono per:
 - a) perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica;
 - b) mancata partecipazione senza giustificato motivo a due riunioni consecutive del Collegio dei Revisori nel corso dell'esercizio sociale;
 - c) mancata presenza, senza giustificato motivo, alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del CF o dell'UP.
 - d) cancellazione o sospensione dall'albo dei dottori e dei ragionieri commercialisti o dal registro dei Revisori contabili.

CAPITOLO VI: DIREZIONI AGONISTICHE E COMMISSIONI TECNICHE E FUNZIONALI

Art. 29 - Nomina e compiti delle Direzioni Agonistiche e delle Commissioni Tecniche e Funzionali.

1. Il CF nomina le Direzioni Agonistiche e le Commissioni tecniche e funzionali per l'attuazione delle attività istituzionali. Ha facoltà di nominare Commissioni e Commissari per particolari compiti tecnici ed organizzativi, fissandone la composizione, la durata e le attribuzioni nell'ambito e nei limiti di quanto previsto dai regolamenti federali.

CAPITOLO VII: ORGANI PERIFERICI

Art. 30 - Comitati Regionali (CR)

1. L'organizzazione territoriale della FISJ è ripartita, di norma in CR.
2. I CR possono essere costituiti nelle Regioni in cui vi siano almeno dieci affiliati aventi diritto al voto.
3. Qualora il numero degli affiliati costituenti il CR dovesse ridursi al di sotto delle dieci unità, il CF può deliberare lo scioglimento del CR e nominare un Delegato Regionale.
4. Nella Regione Trentino Alto Adige sono costituiti, rispettivamente nella Provincia di Trento e nella Provincia di Bolzano, organi Provinciali che esercitano funzioni analoghe a quelle attribuite ai Comitati Regionali.
5. Il Consiglio Federale, per motivazioni ispirate a criteri di economicità nella gestione federale e per particolari situazioni di natura geografica, può istituire Comitati che comprendano due o più Regioni limitrofe o più aree limitrofe di Regioni diverse.
6. L'istituzione di un nuovo CR ha effetto immediato dopo la delibera del CF.
7. I CR esercitano, nelle rispettive giurisdizioni territoriali, funzioni tecnico-organizzative nel limite delle attribuzioni loro assegnate dagli organi centrali competenti.
8. Essi promuovono iniziative a livello regionale per il perseguimento dei fini istituzionali, coordinano l'attività degli organi provinciali e vigilano sull'andamento generale delle rispettive attività.
9. La sede dei CR è stabilita, di norma, nel capoluogo della regione, salvo deroga deliberata dal CF e su proposta del CoR.

Art. 31 - Assemblea Regionale (AR)

1. L'AR è il massimo Organo federale dell'Organo funzionale e territoriale rappresentato dal CR.
2. E' costituita dai legali rappresentanti degli affiliati, esclusi i GSMCS, aventi diritto al voto o dai loro delegati, purché dirigenti in carica dello stesso affiliato, e dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici, ai sensi e nelle forme di cui agli articoli 13 e 16 che precedono, e deve essere convocata, a cura del Presidente del CR, su indicazione e richiesta del CoR, e comunque in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Statuto, con particolare riferimento al diritto di richiesta di convocazione di cui all'articolo 12 che precede.
3. È convocata con lettera raccomandata, o altro mezzo equipollente ai fini della garanzia del ricevimento, trasmessa almeno 25 giorni prima del giorno dell'effettuazione a tutti gli aventi diritto al voto.
4. I voti nell'Assemblea del CR sono attribuiti secondo le norme previste per l'Assemblea Federale di cui all'articolo 16 che precede.
5. L'AR ordinaria elettiva dovrà tenersi entro il 15 settembre dell'anno di svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali per l'elezione, a scrutinio segreto, con votazioni separate del Presidente Regionale, dei Consiglieri Regionali, nonché per deliberare su tutti gli argomenti di competenza posti all'ordine del giorno.
6. L'AR deve essere indetta in seduta straordinaria per l'elezione del Presidente del CR o dei suoi componenti in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo, nonché ogni qualvolta la maggioranza dei componenti del CoR lo ritenga opportuno o a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli affiliati aventi diritto di voto che detengano almeno un terzo del totale dei voti o dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto.

L'AR Straordinaria, composta da soli rappresentanti degli affiliati, dovrà essere obbligatoriamente convocata in caso di reiezione del conto consuntivo da parte del Consiglio Federale o in caso di parere negativo dell'organo di controllo.

7. All'AR partecipano con diritto di voto le persone indicate nel comma 2 del presente articolo.
8. Ogni Presidente o legale rappresentante di organismo affiliato può rappresentare per delega, un solo organismo affiliato diverso da quello di appartenenza nei CR con un numero di affiliati aventi diritto di voto superiore a 50, due nei CR con un numero di affiliati aventi diritto di voto superiore a 100 e tre nei CR con un numero di affiliati aventi diritto di voto superiore a 300.
9. Le deleghe possono essere conferite solo nell'ambito del CP di appartenenza.
10. Gli atleti e i tecnici sono designati ai sensi dell'articolo 13 che precede.
11. Intervengono all'AR, senza diritto di voto:
 - a) il Presidente del CR;
 - b) un delegato del CF in rappresentanza del Consiglio stesso;
 - c) i componenti del CoR;e nella loro funzione, se non rappresentanti di affiliati,
 - a) i Presidenti e i delegati provinciali;
 - b) i rappresentanti degli affiliati che non hanno diritto di voto;
 - c) i responsabili tecnici e funzionali del CR;
 - d) eventuali altri soggetti che il Presidente regionale ritenga opportuno invitare.
12. I Presidenti, i Consiglieri regionali ed i Candidati alle cariche elettive non possono rappresentare affiliati né direttamente né per delega.
13. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si fa rinvio alle disposizioni relative all'AF in quanto compatibili.
14. Per la validità delle deliberazioni si applicano i quorum e le maggioranze richieste per l'AF.

Art. 32 - Il Presidente Regionale

1. Il Presidente Regionale rappresenta la Federazione ai fini sportivi nell'ambito dello Statuto e dei regolamenti, nonché per quanto previsto dall'articolo 34 punto c, nel territorio di competenza.
Il Presidente Regionale:
 - a) è responsabile unitamente al CoR della gestione e del funzionamento tecnico del Comitato nei confronti dell'AR e del CF;
 - b) convoca il CoR con comunicazione scritta che deve pervenire almeno 8 giorni prima, con indicazione degli argomenti dell'ordine del giorno. In caso di urgenza il CoR è validamente convocato con un preavviso di 24 ore a mezzo telegramma, o telefax o posta elettronica;
 - c) convoca, ogni volta che lo ritenga necessario, il Consiglio di Presidenza Regionale per il disbrigo degli affari correnti e l'ordinaria amministrazione;
 - d) convoca, nei casi stabiliti, l'Assemblea Regionale.
2. Nella ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente della FISJ.

Art. 33 - Il Consiglio Regionale (CoR)

1. Il Consiglio Regionale viene eletto e resta in carica per il quadriennio olimpico, ed è costituito da un Presidente e da 10 Consiglieri di cui 2 eletti fra gli atleti e 1 fra i tecnici e votati rispettivamente dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici.

2. Il CoR nella sua prima riunione elegge a scrutinio segreto due Vicepresidenti, di cui uno con la qualifica di Vicario.
3. Le funzioni del Vice Presidente Vicario Regionale sono analoghe a quelle del Vice Presidente Vicario della FISI.
4. Il CoR nomina fra i propri componenti, un Segretario che assicuri il regolare funzionamento del CR.
5. Il CoR si riunisce almeno quattro volte all'anno ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente, o chi ne fa le veci, e almeno la metà dei Consiglieri Regionali.
6. Il voto non è delegabile.
7. Per la validità delle deliberazioni valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il CF.

Art. 34 - Compiti del Consiglio Regionale

1. Il Consiglio Regionale:
 - a) promuove la diffusione degli sport amministrati dalla Federazione, con particolare riguardo all'attività agonistica;
 - b) amministra, ai fini istituzionali e nell'ambito delle disposizioni federali, i fondi del Comitato predisponendo il conto preventivo ed il conto consuntivo, deliberati dal CoR. Questi ultimi vengono trasmessi al CF per l'approvazione nei termini del regolamento amministrativo.
 - c) determina i contributi finanziari dei CP per l'espletamento dei loro compiti;
 - d) fissa i criteri per la rendicontazione delle attività economico-patrimoniali dei CP;
 - e) propone e promuove e, su autorizzazione del CF, conclude contratti di sponsorizzazione;
 - f) in base alle direttive delle DA e delle Commissioni tecniche e funzionali della Federazione indirizza l'attività dei tecnici regionali, con particolare cura per l'addestramento giovanile;
 - g) assiste direttamente o tramite i CP gli affiliati nello svolgimento delle loro attività;
 - h) vigila affinché nell'ambito delle strutture e delle società del Comitato siano rispettate le norme federali;
 - i) nomina, dandone comunicazione alla segreteria federale, i responsabili regionali per ogni Disciplina Agonistica e Commissione Funzionale corrispondenti a quelle della Federazione;
 - j) nomina le Commissioni tecniche e funzionali regionali e ne esamina le relazioni per l'approvazione;
 - k) regola l'attività dei CP e dei DP che da esso dipendono;
 - l) coordina direttamente o a mezzo dei CP le proposte degli affiliati per le gare dei calendari nazionali e internazionali e le trasmette, con il proprio parere, alla segreteria generale della Federazione;
 - m) approva il calendario agonistico regionale;
 - n) redige il rendiconto economico-patrimoniale del Comitato redatto secondo quanto previsto dal Regolamento di amministrazione federale.

Art. 35 - Decadenza del CR - Sostituzione dei membri mancanti

1. Si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dal presente Statuto per il C.F..

Art. 36 - Collegio dei Revisori dei Conti Regionale (CRCR)

1. L'AR elegge il Collegio dei revisori dei conti costituito da un Presidente, da due membri effettivi ed uno supplente, oppure un singolo Revisore effettivo ed uno supplente, iscritti all'albo dei

dottori commercialisti o dei ragionieri commercialisti o iscritti al registro dei revisori contabili, il quale esercita la revisione contabile del CR con le funzioni di cui all'articolo 2409 ter cc. Valgono le norme di cui al precedente capitolo V°.

Art. 37 - Delegato Regionale (DR)

1. Nelle Regioni ove esistono meno di 10 società affiliate, il CF può nominare i Delegati Regionali al fine di promuovere e svolgere le attività federali, nonché al fine di addivenire alla costituzione di un CR, secondo quanto previsto al riguardo dal presente Statuto.
2. Il Delegato, entro il 30 giugno di ogni anno, deve inviare al CF una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire allo stesso le opportune valutazioni di merito e l'adozione di eventuali provvedimenti necessari.
3. La decadenza del CF comporta anche quella del DR.

Art. 38 - Gestione Commissariale del CR

1. In caso di gravi irregolarità di gestione, gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento o constatata impossibilità di funzionamento da parte dei CR, il CF ne delibera la gestione commissariale.
2. Il Commissario straordinario nominato dal CF provvede all'ordinaria amministrazione del CR e celebra l'AR straordinaria delle società per l'elezione del nuovo C.R. entro il termine di 60 giorni, salvo proroga, non ripetibile, concessa dal CF.

Art. 39 - Comitati Provinciali (CP)

1. Il CF sentito il parere del CR ha facoltà di costituire i CP nelle province in cui siano affiliate almeno 5 società aventi diritto al voto di base.
2. Qualora il numero delle suindicate società costituenti il CP dovesse ridursi, al di sotto delle 5 unità, il CF può deliberare lo scioglimento del CP e, sentito il parere del CR, può nominare un DP.
3. Ai CP si applicano, in quanto applicabili, le norme procedurali previste per i CR.

Art. 40 - Assemblea Provinciale (AP)

1. Le Assemblee Provinciali costituiscono il massimo Organo deliberativo nell'ambito del CP, o comunque della provincia.
2. Valgono per le stesse tutte le norme previste per la celebrazione e le competenze dell'AR in quanto compatibili.

Art. 41 - Deleghe di Affiliati alle AP

1. Nei CP con un numero di affiliati aventi diritto di voto superiore a 20 è consentito il rilascio di una sola delega tra rappresentanti legali di affiliati.
2. I Presidenti dei CP ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare affiliati né direttamente né per delega.

Art. 42 - Presidente Provinciale

1. Il Presidente Provinciale, nell'ambito del territorio di competenza, rappresenta la FISI ai fini sportivi, è responsabile dell'attuazione delle direttive impartite dal CoR, convoca e presiede le riunioni del Comitato Provinciale e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Provinciale.
2. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente della FISI.

Art. 43 - Il Consiglio Provinciale (COP)

1. Il COP viene eletto e resta in carica per il quadriennio olimpico, ed è costituito da un Presidente e da 10 Consiglieri di cui 2 eletti fra gli atleti e 1 fra i tecnici e votati rispettivamente dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici, conformemente a quanto previsto per gli Organi del CONI.
2. Tutti gli eletti sono rieleggibili, ed hanno tutti voto uguale e deliberativo.
3. Il COP nella sua prima riunione elegge a scrutinio segreto e con maggioranza assoluta un Vice Presidente Vicario.
4. Le funzioni del Vice Presidente Provinciale Vicario sono analoghe a quelle del Vicario federale.
5. Il COP elegge inoltre, tra i propri componenti, un Segretario che assicura il regolare funzionamento del CP.
6. Il COP si riunisce almeno quattro volte all'anno ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente, o chi ne fa le veci, e almeno la metà dei Consiglieri Provinciali.
7. Il voto non è delegabile.
8. Per la validità delle deliberazioni valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Consiglio Federale.
9. Il controllo sul CP è esercitato dall'organo regionale di revisione contabile.
10. Il COP:
 - a) promuove la diffusione degli sport amministrati dalla Federazione, con particolare riguardo all'attività di propaganda e sviluppo sia dell'attività amatoriale che di quella agonistica;
 - b) promuove la conclusione contratti di sponsorizzazione, che dovranno essere sottoposti all'esame e all'approvazione del Consiglio Federale;
 - c) promuove iniziative per la propaganda e lo sviluppo delle attività sportive federali nel territorio di competenza;
 - d) coordina le richieste di organizzazione di manifestazioni sportive da parte degli affiliati nel territorio di competenza;
 - e) svolge ogni altra attività delegata dal CR;
 - f) redige il rendiconto economico-patrimoniale del CP come previsto dal regolamento amministrativo federale;
 - g) per la convocazione del COP, per la validità delle deliberazioni, la decadenza e l'integrazione dello stesso valgono, in quanto compatibili, le disposizioni del presente Statuto relative al CR.

Art. 44 - Delegati Provinciali (DP)

1. Nelle Province ove esistono meno di 5 affiliati il CF, sentito il parere del CR può nominare

- Delegati Provinciali al fine di promuovere e svolgere le attività federali nonché al fine di addivenire alla costituzione di un CP secondo quanto previsto al riguardo dal presente Statuto.
2. Il DP entro il 30 giugno di ogni anno deve inviare al CF tramite il CR, una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire allo stesso le opportune valutazioni di merito e l'adozione di eventuali provvedimenti necessari.
 3. La decadenza del CR comporta anche quella del DP.

CAPITOLO VIII: CARICHE FEDERALI

Art. 45 - Natura delle Cariche Federali

1. Tutte le cariche federali degli Organi centrali e periferici sono onorifiche ad eccezione di quelle di CRC, per le quali possono essere corrisposti dei gettoni di presenza ed una indennità di carica secondo le disposizioni del CONI e le vigenti Leggi in materia anche sportiva.

Art. 46 - Candidature per le Cariche Federali centrali

1. Le cariche federali centrali sono le seguenti:
 - a) Presidente Federale;
 - b) Consigliere Federale;
 - c) Presidente del CRC.
2. Gli aspiranti alle cariche federali degli Organi centrali devono presentare la loro candidatura per iscritto alla Segreteria Generale, almeno 40 giorni prima dell'Assemblea, precisando per quale carica intendono candidarsi, considerati i requisiti richiesti e le incompatibilità di cui ai successivi articoli 48 e 49 del presente Statuto.
Per l'eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali. Per ciascuna Assemblea non potrà essere presentata più di una candidatura anche se per cariche diverse.
3. Tutte le candidature vanno corredate dalla documentazione comprovante i requisiti di cui sopra anche mediante autocertificazione.
4. Delle candidature proposte ritualmente, vengono compilate, a cura della segreteria generale, apposite liste suddivise per le cariche di:
 - Presidente Federale;
 - Consigliere;
 - Consigliere atleta;
 - Consigliere tecnico;
 - Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
5. Le liste saranno compilate in ordine alfabetico e dovranno essere pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla homepage, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.
6. Avverso le candidature è ammessa impugnazione, da proporsi a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla di pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

Art. 47 - Candidature alle Cariche Federali periferiche

1. Le cariche federali periferiche regionali sono le seguenti:
 - Presidente regionale;

- Consigliere regionale;
- Consigliere atleta regionale;
- Consigliere tecnico regionale;
- Presidente del CRCR;
- Componenti il CRCR.

Le cariche federali periferiche provinciali sono le seguenti:

- Presidente provinciale;
 - Consigliere provinciale;
 - Consigliere atleta;
 - Consigliere tecnico.
2. Gli aspiranti alle cariche federali degli Organi periferici devono essere tesserati con affiliati aventi sede nella regione o nella provincia interessata e presentare la loro candidatura per iscritto rispettivamente alla segreteria del CR o del CP, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea elettiva, considerati i requisiti richiesti e le incompatibilità di cui ai successivi articoli 48 e 49 del presente Statuto;
La candidatura è ammessa per una sola delle cariche previste.
 3. Tutte le candidature vanno corredate dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di cui sopra anche mediante autocertificazione.
 4. Delle candidature proposte ritualmente, vengono compilate, a cura della segreteria del CR o CP apposite liste suddivise per le cariche di cui al precedente punto 1.
 5. Le liste saranno compilate in ordine alfabetico.
 6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si fa rinvio alle disposizioni relative alla presentazione delle candidature alle Cariche Federali centrali in quanto compatibili.

Art. 48 - Requisiti per ricoprire Cariche

1. Coloro che si candidino ad essere eletti o nominati organi federali o componente di un organo federale, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadini italiani maggiorenni;
 - b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportano l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, del CONI o da parte dell'organismo sportivo internazionale di riferimento purché unico;
 - d) non aver subito una sanzione superiore a un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA; non aver subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento;
 - e) non avere un reddito che derivi, per oltre il cinquanta per cento, da un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in proprio e/o altrui nome, direttamente collegata alla gestione della FISJ;
 - f) per quanto riguarda il Presidente Federale ed i Consiglieri Federali, essere altresì in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del

CONI;

- g) per quanto riguarda i componenti degli organi di giustizia, essere altresì in possesso della laurea in materie giuridiche o comunque di adeguata professionalità, anche se non tesserati alla Federazione;
 - h) per quanto riguarda i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, elettivi e di nomina, essere altresì iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Contabili, anche se non tesserati alla Federazione.
2. Requisito ulteriore per l'elezione in quota atleti o tecnici è quello di essere in attività o essere stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio. Requisito aggiuntivo per l'elezione in quota atleti è quello di aver preso parte, nell'arco di almeno due anni nel corso dell'ultimo decennio, a competizioni ufficiali della Federazione di livello nazionale.
 3. Sono inoltre ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le discipline sportive associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso.
 4. Sono altresì ineleggibili i Tesserati ai quali sia stato comminato il provvedimento di radiazione presso federazioni e/o enti diversi dalla FISI come disciplinato dal precedente art. 6.4.
 5. I Presidenti e i membri organi federali, centrali e periferici, restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati. Il Presidente Federale ed il Presidente Regionale, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono rieleggibili nelle rispettive cariche alle condizioni stabilite dall'art. 16, comma 2, d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242. In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea elettiva è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto. Per il calcolo di detto quorum costitutivo si applica quanto previsto al precedente art. 12, comma 7 dello Statuto.
 6. La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al presente articolo, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 49 - Incompatibilità

1. La carica di componente degli organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale nell'ambito della FISI.
2. Le cariche di Presidente Federale, di Consigliere Federale, di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di componente degli Organi di Giustizia e di Presidente Regionale sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale o sociale nell'ambito della FISI.
3. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazioni di permanente conflitto di interessi anche per ragioni economiche con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.
4. Sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI le cariche di Presidente e di consigliere a livello nazionale.
5. È incompatibile con le cariche federali la qualifica di Giudice in attività di servizio continuativo componente la giuria di gara.
6. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche assunte entro trenta giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Art. 50 - Durata delle Cariche

1. Le cariche federali acquisite per elezione o per nomina hanno durata massima di 4 anni e cessano, comunque, allo scadere del quadriennio olimpico invernale, anche nei casi di nuove elezioni infraquadriennali indette per ricostituire totalmente o parzialmente gli Organi di cui fanno parte.

CAPITOLO IX: PATRIMONIO, ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA

Art. 51 - Patrimonio

1. Il patrimonio della FISJ è costituito da:
 - a) Immobilizzazioni, distinte in materiali, immateriali e finanziarie;
 - b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
 - c) patrimonio netto;
 - d) debiti e fondi.
2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno tenuto dalla Segreteria generale e debitamente vistato dal CRC.

Art. 52 - Esercizio Finanziario e Gestione Finanziaria

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione della FISJ spetta al CF ed è disciplinata da apposito regolamento di amministrazione e contabilità.
3. Tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel bilancio della Federazione.
4. Il bilancio di previsione (o budget) e il bilancio d'esercizio (o consuntivo) sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico – patrimoniali e vengono sottoposti all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.
5. Il bilancio di previsione ed il bilancio d'esercizio sono, entro 15 giorni dall'approvazione del C.O.N.I., pubblicati sul sito internet della Federazione in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile e rimangono in tale sezione pubblicati per un triennio.
6. Qualora siano costituite società strumentali allo svolgimento dei compiti della FISJ, il loro bilancio deve essere pubblicato e allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. e deve altresì essere pubblicato sul sito internet secondo le stesse modalità e per il periodo di tempo indicati al precedente comma 5.
7. I bilanci della Federazione e delle eventuali società da questa partecipate, devono essere oggetto di revisione da effettuarsi a cura di una primaria società di revisione.

CAPITOLO X: ORGANI DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA

Art. 53 - Principi del processo sportivo

1. Tutti i procedimenti di giustizia sportiva, secondo le modalità definite dal Codice di giustizia sportiva emanato dal Consiglio nazionale del Coni e recepite nel Regolamento di Giustizia, assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.

2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
3. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
4. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
5. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
6. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.
7. La Federazione, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, trasmette al CONI tutte le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

Art. 54 - Organi di Giustizia

1. Sono Organi di Giustizia presso la Federazione:

- Il Giudice sportivo nazionale;
- la Corte Sportiva Federale;
- i Giudici Sportivi Territoriali;
- il Tribunale Federale;
- la Corte di Appello Federale.

Le funzioni della Corte Sportiva di Appello sono svolte dalla Corte di Appello Federale.

2. La nomina, le competenze e le norme di procedura da seguire dinanzi agli Organi di Giustizia sono stabilite dal Regolamento di Giustizia.

Art. 56 – Commissione Federale di Garanzia

1. Presso la Federazione è istituita la Commissione Federale di Garanzia con lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura Federale.
2. La Composizione e i compiti attribuiti alla Commissione federale di Garanzia sono stabiliti dal Regolamento di Giustizia.

Art. 57 – Collegio di Garanzia dello Sport

1. Avverso tutte le decisioni adottate dagli Organi di Giustizia, non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'articolo 12 bis dello Statuto del CONI. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norma di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti. 2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI.

CAPITOLO XI: MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIoglIMENTO DELLA FISl

Art. 58 – Modifiche allo Statuto e scioglimento della FISl

1. Le proposte di modificazione dello Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al CF da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
2. Il CF, verificata la ritualità della richiesta, provvede ad inviare al Presidente Federale la richiesta di convocazione dell'Assemblea Federale straordinaria affinché il Presidente Federale provveda ai sensi del precedente della lettera a), punto (i), del comma 6. del precedente articolo 12 del presente Statuto.
3. Il CF può anche richiedere di propria iniziativa al Presidente Federale la convocazione dell'Assemblea Federale straordinaria di cui della lettera a), punto (i), del precedente articolo 12 del presente Statuto, per esaminare e deliberare le modificazioni dello Statuto che il CF ritenga opportuno proporre all'Assemblea stessa.
4. Il CF, nel richiedere al Presidente Federale la convocazione dell'Assemblea Federale straordinaria per modifiche allo Statuto, sia su propria iniziativa sia su richiesta degli affiliati, deve riportare nell'ordine del giorno gli articoli dello Statuto interessati dalle proposte di modificazione.
5. L'Assemblea Federale straordinaria di cui alla lettera a), punto (i) del comma 6, del precedente articolo 12 del presente Statuto, convocata per la modificazione dello Statuto, è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza diretta o per delega di aventi diritto al voto in numero pari ad almeno il 50% del totale degli aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza diretta o per delega di aventi diritto al voto in numero almeno pari ad un quinto del totale degli aventi diritto di voto. Le modifiche sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei voti espressi dai presenti.
6. Le modificazioni dello Statuto entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del competente organo di legge.
7. L'Assemblea Federale straordinaria di cui alla lettera a), punto (ii) del comma 6. del precedente articolo 12 del presente Statuto, convocata per lo scioglimento della FISl, è validamente costituita con la presenza diretta o per delega di aventi diritto al voto in numero pari ad almeno i tre quarti del totale degli aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti del totale degli aventi diritto al voto.

CAPITOLO XII: NORME DI ATTUAZIONE, SUSSIDIARIE E TRANSITORIE

Art. 59 – Regolamenti e Interpretazioni

1. Le norme di attuazione del presente Statuto e quelle per lo svolgimento dell'attività tecnico-sportiva e di giustizia sono stabilite da appositi Regolamenti federali deliberati dal CF. I Regolamenti di Giustizia e Disciplina ed Antidoping nonché quelli attuativi del presente Statuto sono sottoposti all'approvazione del CONI. Per quanto non dispongano lo Statuto ed i Regolamenti federali, valgono i Regolamenti internazionali, gli usi sportivi, le norme del diritto sportivo inerenti agli sport amministrati e le norme di cui agli articoli da 12 a 35 del codice civile relative alle associazioni riconosciute. L'interpretazione data dal CF ad un qualsivoglia articolo dello Statuto e dei regolamenti federali deve considerarsi come autentica, salvo ricorso all'AF che decide inappellabilmente.

Art. 60 – Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi di legge.

Art. 61 – Norma transitoria

1. L'assemblea federale (AF) elettiva ordinaria per il rinnovo degli organi centrali per il mandato 2026-2030, in deroga a quanto disposto dall'art. 12, comma 2, si terrà il 15 ottobre 2026.

APPENDICE ALLO STATUTO

In applicazione dell'articolo 16, comma 2., si dà di seguito spiegazione letterale per la determinazione dei punteggi e i conseguenti voti plurimi dei singoli affiliati.

Voti Plurimi per Attività Agonistica

Ad ogni Affiliato vengono attribuiti tanti punti quanti derivano dalla posizione in classifica dei propri atleti. In particolare:

- se gli atleti classificati in ogni singola gara sono 300 o più, verranno assegnati 600 punti al 1° classificato, 598 al 2° e così via, scalando di due in due, fino al 300° che avrà 2 punti.
Esempio: $PUNTI = 2 \times (300 - \text{la posizione in classifica dell'atleta considerato} + 1)$.
Ne consegue che a tutti gli atleti classificati oltre il 300° posto saranno attribuiti 0 punti;
- se gli atleti classificati in ogni singola gara sono inferiori a 300 ad ogni classificato verrà attribuito un punteggio proporzionalmente ridotto, tenuto conto della sua posizione in classifica e del numero degli atleti classificati nella gara.
Esempio: $PUNTI = (300 + \text{nr. degli atleti classificati}) \times (\text{nr. degli atleti classificati} - \text{posizione in classifica dell'atleta considerato} + 1) : \text{nr. degli atleti classificati}$.

La classifica evidenzierà i punti attribuiti all'affiliato in relazione ai punteggi acquisiti da ogni suo singolo atleta.

I punti di cui sopra vengono moltiplicati per il coefficiente indicato nella colonna AGONISMO della Tabella 1 che espone la classificazione delle gare. Ne consegue la determinazione della classifica globale dei punteggi conseguiti per ogni stagione agonistica.

In base ai punteggi conseguiti, vengono assegnati i voti plurimi per attività agonistica come da successiva Tabella 2.

Voti Plurimi per Attività Organizzativa

I voti plurimi attribuiti per l'organizzazione delle gare non possono superare il 20% del totale dei voti di base spettanti a tutte le società aventi diritto a voto, e possono essere attribuiti a condizione che le società ed associazioni, oltre all'attività organizzativa, svolgano anche l'attività agonistica. La procedura di calcolo è la seguente:

- si calcola il 20% del totale dei Voti di Base;
- si calcola la radice quarta (arrotondata) di questo valore, che identifica il Fattore di Riferimento (FR);
- per ogni Società che ha punti di Organizzazione (OR) si calcola il corrispondente Fattore Società (FS), come da successiva Tabella 3.
- per ogni Società si confrontano i fattori FS e FR: se il fattore FS è maggiore del fattore FR, e la

Società ha punti di Agonismo (AG), la Società acquisisce 10 Voti Plurimi di Organizzazione (OR).

Tabella 1

Fascia attività	Coeffic. agonismo	Punti organizzazione	Cod.	Tipologia delle gare
Promozionale	0	0	P	Promozionali
Regionale	1	5000	R	Regionali
	2	5000	R	Regionali Indicative
	3	5000	R	Regionali di Qualificazione
	4	5000	R	Camp. Regionali e Interregionali
Nazionale	4	10000	N	Campionati Nazionali e Nazionali di Categoria
	6	10000	N	Camp. Nazionali Giovani
	8	10000	N	Nazionali Giovani e Nazionali Camp. Nazionali Assoluti
Internazionale	8	15000	I	Internaz. Di Categoria, Internaz.Children e Junior
	12	15000	I	Internazionali
	16	15000	I	Coppe Continentali
	20	15000	I	Camp. Mondo Junior e Continentali
	24	15000	I	Coppa del Mondo
	28	15000	I	Campionati del Mondo
	32	15000	I	Giochi Olimpici
	64	15000	I	

Tabella 2

Da Punti	A Punti	Voti Plurimi AG
1	5	10
6	39	20
40	150	30
151	410	40
411	915	50
916	1.785	60
1.786	3.164	70
3.165	5.220	80
5.221	8.145	90
8.164	12.155	100
12.156	17.490	110
17.491	24.414	120
24.415	33.215	130
33.216	44.205	140
44.206	57.720	150
57.721	74.120	160
74.121	93.789	170
93.790	117.135	180
117.136	144.590	190
144.591	176.610	200
176.611	213.675	210

213.676	256.289	220
256.290	304.980	230
304.981	360.300	240
360.901	422.825	250
422.826	493.155	260
493.156	571.914	270
571.915	659.750	280
659.751	757.335	290
757.336	865.365	300
865.366	984.560	310
984.561	1.115.664	320
1.115.665	1.259.445	330
1.259.446	1.416.695	340
1.416.696	1.588.230	350
1.588.231	1.774.890	360
1.774.891	1.977.539	370
1.977.540	2.197.065	380
2.197.066	2.434.380	390
2.434.381	2.690.420	390
2.690.421	2.966.145	390
2.966.146	3.262.539	390
3.262.540	3.580.610	390
3.580.611	3.921.390	390
3.921.391	4.285.935	390
4.285.936	4.675.325	390
4.675.326	5.090.664	390
5.090.665	5.533.080	390
5.533.081	6.003.725	390
6.003.726	6.503.775	390

6.503.776	7.034.430	390
7.034.431	7.596.914	390
7.596.915	8.192.475	390
8.192.476	8.822.385	390
8.822.386	9.487.940	390
9.487.941	10.190.460	390
10.190.461	10.931.289	390
10.931.290	11.711.795	390
11.711.796	12.533.370	390
12.533.371	13.397.430	390

Tabella 3

Da Punti	A Punti	Da Punti / 10	A Punti / 10	RD4_ARR (FS = Fattore Società)
1	50	0,1	5,0	1

51	390	5,1	39,0	2
391	1.500	39,1	150,0	3
1.501	4.100	150,1	410,0	4
4.101	9.150	410,1	915,0	5
9.151	17.850	915,1	1.785,0	6
1.786	31.640	1.786,0	3.164,0	7
31.641	52.200	3.164,1	5.220,0	8
52.201	81.450	5.220,1	8.145,0	9
81.451	121.550	8.145,1	12.155,0	10
121.551	174.900	12.155,1	17.490,0	11
174.901	244.140	17.490,1	24.414,0	12
244.141	332.150	24.414,1	33.215,0	13
332.151	442.050	33.215,1	44.205,0	14
442.051	577.200	44.205,1	57.720,0	15
577.201	741.200	57.720,1	74.120,0	16
741.201	937.890	74.120,1	93.789,0	17
937.891	1.171.350	93.789,1	117.135,0	18
1.171.351	1.445.900	117.135,1	144.590,0	19
1.445.901	1.766.100	144.590,1	176.610,0	20
1.766.101	2.136.750	176.610,1	213.675,0	21
2.136.751	2.562.890	213.675,1	256.289,0	22
2.562.891	3.049.800	256.289,1	304.980,0	23
3.049.801	3.603.000	304.980,1	360.300,0	24
3.603.001	4.228.250	360.300,1	422.825,0	25
4.228.251	4.931.550	422.825,1	493.155,0	26
4.931.551	5.719.140	493.155,1	571.914,0	27

